



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 in data 29/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 E PRESA D'ATTO DEL PEF PLURIENNALE 2022-2025.

L'anno **duemilaventidue** oggi **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **18:30** nella sala consiliare, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
ALGHISI SAMUELE		X	VIVIANI PIERFAUSTO		X
ZILIOI GABRIELE	X		GENNARI GIAN PIETRO	X	
CARLOTTI NERINA MARIA TERESA	X		MIGLIORATI GIUSEPPE	X	
BISSOLOTTI ANNAMARIA	X		MOSCA FEDERICO		X
GABANETTI VALENTINA		X	ZUCCHI ALBERTO		X
BERTENI FABIO	X		LORETTI STEFANO		X
RIBOLI MASSIMILIANO	X		CASARO FERRUCCIO	X	
BRUNELLI ETHEL	X		MANTOVANI MARIO	X	
MONTANI CHIARA	X				

Numero totale PRESENTI 11 – ASSENTI 6

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Comunali esterni: PRETI GIANDOMENICO, SAVOLDI LILIANA, PELI DIEGO, COMINELLI SERENA.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dott.ssa Francesca Travaglini, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Gabriele Zilioli – nella sua qualità di Consigliere Anziano – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vice Presidente - Zilioli: Passiamo quindi al quinto punto dell'Ordine del Giorno: *“Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025”*. Prego Assessore Peli.

Assessore Peli: Anche qui i tempi purtroppo sono stati dettati da ARERA, con le sue disposizioni e dalla vidimazione delle tariffe previste da ARERA. Per inquadrare il problema, bisogna capire quant'è il valore: l'anno scorso il valore della TARI corrispondeva a 1.694.000 euro, quest'anno passa a 1.721.531, in sostanza 27.000 euro in più. Visto così, sembrerebbe quasi un piccolo adeguamento; purtroppo non è così, perché all'interno della strutturazione ci sono delle grosse novità. La prima grossa novità è la differenziazione tra i costi variabili e i costi fissi: fino all'anno scorso erano il 50% all'incirca, quest'anno invece sono significativamente spostati, vanno più nel senso della indicazione di una tariffa puntuale. I costi variabili sono 1.116.000 e i costi fissi 605. Poi, si è fatta anche una valutazione del riparto di questi costi, del costo variabile e del costo fisso: per quanto riguarda i variabili, si è stabilito 50 e 50 tra domestiche e non domestiche; per i costi fissi invece si è stabilito il 45% nelle domestiche e il 55% nelle non domestiche. In sostanza, c'è stata una redistribuzione che, vedrete, tiene conto dei due aspetti più specifici, la tassazione dei domestici e dei non domestici, affinché le due punte siano gestibili, perché queste movimentazioni potrebbero creare invece delle valutazioni importanti. Un altro argomento da tenere presente è che, in questa nuova disposizione del sistema tariffario, bisogna tenere presente che tutti i ruoli industriali, tutti i capannoni - meno una società che non ha mutato il proprio atteggiamento e ha riconsegnato a noi la gestione del rifiuto - sono stati tolti, perché ricorreranno a una gestione privatistica della gestione dei rifiuti, per cui non ci sono più, e che quattro supermercati hanno fatto la stessa identica scelta, questi supermercati escono dal sistema TARI e adottano una soluzione a carattere privatistico. Logicamente queste superfici che sono venute meno vanno ridistribuite su tutte le altre realtà esistenti, creando di fatto una movimentazione del costo - non della tariffa - del costo che ognuno ha all'interno del sistema tariffario. Io farei degli esempi, perché sono quelli che rendono l'idea. Per quanto riguarda le domestiche, prendiamo ad esempio i 70 e i 100 metri come parametri, poi logicamente le variazioni sono in percentuale. Un componente con 70 mq pagava nel '21 75,038, pagherà nel '22 80,718, cioè con una variazione del 7,57%. Se sulla stessa superficie ci sono tre componenti, nel '21 pagavano 133,089, nel '22 si troveranno a pagare 157,557, ossia con un aumento di 24,467 euro, che è il 18,38%. Una famiglia con sei componenti che pagava nel '21 201 euro, si troverà a pagare 249, un aumento di 48,873, che è il 24%. E questa è la punta più alta e voi capite che si è rovesciata rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso non era il nucleo familiare che determinava una variazione, ma era la superficie. Con 100 mq - e qui si capisce meglio il meccanismo - un componente nel '21 pagava 90,810, nel '22 pagherà 90,718, addirittura leggermente inferiore. Con tre componenti, sempre sui 100 mq, pagava 120,866 e verrà a pagare 170,682, un aumento di 16,893 euro, che è pari a 10,98%. Con sei componenti pagava 226,744, verrà a pagare 266,238, 39,494 euro di aumento, che è il 17,42%. E

questa è la punta più elevata, che è dovuta al fatto che ci si sta pian pianino avvicinando alla tariffa puntuale, per cui, più componenti ci sono e più si paga. A me verrebbe, a titolo personale, da dire che sul piano sociale non lo capisco molto questo ragionamento, però è la disposizione che ci hanno dato, per cui non ho voglia di discutere; io sarei per proteggere le famiglie numerose, ma è questione personalissima. Per quanto riguarda invece le aziende, di fatto abbiamo una variazione, anche qui tipica, che tiene conto dell'andamento in percentuale, dove avremo una evoluzione, dal punto di vista tariffario, che ha delle punte. Le punte sono i ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub che pagavano nel '21 2.527, dovranno pagare 2.815, con 302,68 euro di aumento. I bar, caffè, pasticcerie che pagavano 1.169,97, verranno a pagare 1.230, con un aumento di 121,56. E gli ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio che pagavano 849 euro nel '21, vengono a pagare nel '22 913, con un aumento di 64,34. Stiamo parlando di aumenti. Noi abbiamo cercato di tenere le due punte... perché se si andava a ridurre il costo per le famiglie, sarebbe aumentata l'altra punta, che sono ristoranti, bar, pizzerie, pub e tutte queste situazioni. Abbiamo cercato di trovare un equilibrio, dove la variazione anche più elevata, che hanno i ristoranti, alla fine è una variazione che in percentuale è il 14%; c'è, perché diminuiscono le superfici, però non stiamo parlando di variazioni estremamente significative.

Vice Presidente - Zilioli: Ci sono interventi da parte del Consiglio? Prego Consigliere Casaro.

Consigliere Casaro (Capogruppo “Civici della Lega Manerbio”): Per quanto riguarda il servizio di raccolta rifiuti, ho dato un'occhiata alle dichiarazioni che sono state consegnate all'inizio di aprile; volendo, si poteva fare anche una famosa Commissione per discutere, dato che è complicatissima la materia della formazione delle tariffe. Ma, premesso questo, noi che abbiamo lavorato con l'Assessore precedente incaricato della materia, avevamo lavorato per un anno o più su un progetto di massima, che poteva prevedere un risparmio sulla tariffa per le famiglie. Devo ovviamente confermare che la percentuale che riportava la suddivisione della tariffa fra utenze domestiche e non domestiche, è sempre stata sfavorevole alle utenze non domestiche, a pareggio di un contenimento dei costi per le utenze domestiche, ma, nel periodo trascorso, in cui parlavamo di una progettualità diversa per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti, avevamo anche messo sul piatto una eventuale riduzione dei costi, circa 300.000 euro, a fronte di un differente servizio di raccolta dei rifiuti di tipo non deperibile. Questa differenza di costo avrebbe, in questo caso, giovato all'utenza domestica, pareggiando quelle che erano le disuguaglianze fra l'utenza domestica e quella non domestica. Per cui, mi rammarico ancora una volta, quando vedo questi Piani Economico Finanziari per quanto riguarda la TARI, perché abbiamo praticamente dato in mano la formazione della tariffa al gestore, senza dare input ben precisi. Non andiamo a parlare addirittura della tariffa puntuale, che ormai è una chimera, ancora dall'Assessore precedente dichiarazioni “Sì, passiamo alla tariffa puntuale”, ma siamo ben ancora - mi sembra - ben lontani. Per cui, nella rimodulazione della tariffa, io nel mio piccolino avrei contribuito, per quanto mi compete chiaramente, a una discussione, quantomeno, su un diverso utilizzo dei costi e

dei fondi; per cui, con questa tipologia, non può che non trovarmi d'accordo, "che non", "non", quindi doppia negazione.

Vice Presidente - Zilioli: Così diventa positiva. Prego Assessore.

Assessore Cominelli: Un piccolo intervento per quanto riguarda la situazione che ha accennato, ovvero la lontananza di una possibile tariffazione puntuale che, ad un certo punto, sembrava pressoché prossima, cosa che non mi ha vista coinvolta perché non ero presente, però sono al corrente. Come evidenziato durante la Commissione, la volontà dell'Amministrazione di effettuare un cambio di passo, una svolta, un cambiamento, chiamiamolo come meglio crediamo, c'è. Tuttavia, dobbiamo essere "realisti più del re" e dobbiamo confrontarci con i contratti in essere, ovvero la situazione delle Partecipate nello stato attuale. Mi riferisco a COGES, che attualmente è coinvolta nella raccolta e nello smaltimento del nostro verde, e che si trova in una situazione di liquidazione, inoltre, ci troviamo anche di fronte ad un decreto ingiuntivo effettuato nei nostri confronti. È un argomento che sto trattando da mesi, che sto analizzando da mesi in sinergia anche con il nostro legale, che sta trattando tutto il tema dei rifiuti e abbiamo convenuto che, purtroppo, ci troviamo di fronte ad una situazione di stallo, pressoché con le mani legate, finché la situazione con COGES non verrà chiarita e non verrà portata in ultimazione. Passare da una tariffa ad un'altra è come aderire allo standard di qualità, per intenderci, la volontà c'è, a cascata poi questo determina molte conseguenze, inoltre, bisogna partire sempre dai contratti per capire se ci troviamo di fronte alla possibilità di agire o meno. In questa situazione, ci troviamo di fronte ad una non opportunità ad agire, confidiamo in una risoluzione veloce, rapida, prossima, della situazione della Partecipata.

Vice Presidente - Zilioli: Prego Consigliere Brunelli.

Consigliere Brunelli (Gruppo "Patto Civico per Alghisi Sindaco"): A nessuno piace pagare le tasse e su questo penso che siamo tutti d'accordo.

Intervento fuori microfono

No? Ti piace pagare le tasse? Se vuoi anche le mie...

Interventi fuori microfono

Bene, allora siamo sulla stessa linea, nel senso che possiamo vedere come positivo anche l'aumento di questa TARI.

Intervento fuori microfono

Però bisogna approfondirlo questo servizio, a parte che sto parlando io, perché mi interrompete? A me, invece, non piace pagare le tasse, però le pago lo stesso perché devo. Certo è che quando si parla di aumenti di un contributo, piuttosto che di un altro, la prima valutazione è una valutazione che viene dalle emozioni e dalle sensazioni, e spesso fermarsi a questo stadio porta a dei populismi o delle distorsioni cognitive, e spesso non si va ad approfondire la materia in modo più oggettivo, e questa

potrebbe essere ad esempio una materia di approfondimento da parte della Commissione. Fino a questa esperienza politica, sinceramente non sapevo neppure chi fosse ARERA e questo nome lo sento adesso e tante volte viene associato a un qualcosa di negativo, spesso si sente di ARERA come un Ente che ci impone una volontà. Però, andando a vedere quello che sta facendo ARERA, io sinceramente non la vedo così positiva, perché ARERA, da una parte, come previsto dal Decreto Legislativo 116 del 2020 - che vi invito ad andare a vedere, ma solo per andare a vedere i titoli delle rubriche dei vari articoli, in modo tale che si riesce a capire di che cosa parla e la materia è, oltre che attuale, piuttosto interessante - ha spacchettato, ha detto: abbiamo questi costi per l'igiene urbana, che sono sempre problematici, spacchettiamo in domestiche e non domestiche, le domestiche possono fare una vita propria e andare verso una puntuale, perché alla fine è una puntuale quella che faranno, per le non domestiche vediamo. Abbiamo notato che, a parità di costi, anche se le aziende sono andate via, a parità di costi, che restano pressoché invariati, la minore entrata viene spalmata sulle utenze domestiche. E mi chiedo: i nodi vengono al pettine, cioè le utenze non domestiche non pagavano il dovuto? Oppure questo costo non è un costo, ma è un investimento dovuto a una transazione ecologica? Sono due domande che mi pongo, non so ad oggi la risposta. La seconda azione che io vedo positiva di ARERA, è quella di aver detto: ok, sul piano nazionale abbiamo l'anarchia, l'anarchia totale sulla gestione dei rifiuti, quindi, abbiamo Comuni molto virtuosi e Comuni - passatemi il termine - un po' ciofecca, nel senso che fanno disastri a tutto spiano. Quindi ARERA dice: ok, se abbiamo anche dei Comuni che sono virtuosi, ma li abbiamo a macchia di leopardo, non possiamo avere una strategia, quindi, primo step, cerchiamo di armonizzare, in modo tale che poi una strategia, con una visione a 360 gradi, si possa fare e si possano oltretutto raggiungere degli obiettivi, e io questo lo vedo positivamente. L'ha detto anche l'Assessore che ARERA sta facendo un'armonizzazione sul piano nazionale.

Interventi fuori microfono

Stavo dicendo, questo io lo vedo come un buon obiettivo. Peraltro, se proprio non riusciremo ad arrivare noi a fare una puntuale, state certi che ci arriverà ARERA, perché è tra i suoi obiettivi, perché oltre al principio sul quale si basa ad oggi la TARI “Chi inquina paga”, ARERA vuole arrivare a quell'altro principio, che è chiamato “Pay as you throw”, cioè paghi tanto quanto getti. Quindi, se il pensionato getta 10, dovrà pagare per 10; se la famiglia numerosa getterà per 9, pagherà per 9; se getterà per 50, pagherà per 50. Ma ci arriva ARERA, se non ci arriviamo noi, tranquillamente ci arriva ARERA. Secondo me, oltretutto, noi non possiamo sempre pensare “Dobbiamo fare e guardare il nostro orticello”, perché - come ha già detto anche il Consigliere Casaro - la materia è molto complessa, quindi bisogna cambiare anche il modo di pensare, cioè bisogna incominciare a pensare di lavorare in rete, quindi Enti privati e Enti pubblici che stanno su un territorio, collaborano insieme a livello orizzontale, ma anche a livello verticale, perché anche a livello verticale abbiamo delle Autorità che hanno una visione maggiore, possono avere delle relazioni con altre realtà che tra di loro, a un secondo livello, orizzontalmente possono agire e, quindi, in questo discorso entrano le fondazioni, entrano le scuole. Nelle problematiche e nelle discussioni che riguardano la TARI è

entrata l'ANCI, sono entrate le Università, sono entrate associazioni a livello nazionale e sovranazionale, perché ormai noi non dobbiamo subire la rete, noi dobbiamo entrare nella rete, sfruttare le competenze di questa rete e sfruttare queste risorse, perché le nostre risorse sono minime, ma perché noi abbiamo - questo almeno capita per me - noi abbiamo ancora un concetto della TARI come tassa, quando adesso è tariffa, ma ARERA la vuole far diventare un corrispettivo vero e proprio. Abbiamo nella nostra concezione ancora questo schema di un'economia lineare, quindi: produzione, consumo, smaltimento, e ci focalizziamo sullo smaltimento, ma questo è un modello secondo me ormai insostenibile, noi lo portiamo perché l'abbiamo vissuto e necessariamente è nella nostra mente, ma è sbagliato, è figlio del consumismo, è figlio di un boom economico, è figlio di quella filosofia secondo la quale le risorse sono infinite e a basso prezzo, ma non è così. I ragazzi di oggi già pensano invece su una economia circolare, che ormai è l'obiettivo non solo nazionale, ma europeo, mondiale con l'Agenda 2030, e già pensano non in termini di rifiuto, ma già pensano in termini di risorsa, già vedono nel ciclo dei rifiuti una economia che si avvicina a quella dei biosistemi, dove ogni elemento, nelle varie fasi del ciclo, mantiene un valore aggiunto e la percentuale di residuo e di scarto tende allo zero. Ma i giovani già pensano in questo modo, siamo noi che tante volte, quando facciamo le discussioni, abbiamo proprio una visuale del nostro vissuto. Per questo io, a tutti e due questi punti, voto in voto favorevole, ma veramente a cuor leggero, nel senso che io ci credo che stiamo andando verso un obiettivo degno di tutela e virtuoso, anche perché l'Italia ha dei risultati molto incoraggianti dal Rapporto Nazionale sull'economia circolare 2022. L'Italia, proprio in questo ambito, si posiziona sul podio rispetto all'Europa, quindi vuol dire che la normativa attuale e come la stiamo attuando va verso un segno positivo, quindi siamo nel solco corretto. Io mi fido di ARERA e di tutti gli attori che attualmente, a livello nazionale e anche sovranazionale, stanno agendo e, quindi, do fiducia a questo percorso, chiedendo all'Ente locale di riuscire a immettersi in questa rete, sfruttando e capendo qual è il suo ventaglio, senza voler avere la pretesa di sostituirsi, perché sarebbe stupido, sostituirsi a delle competenze che tu non puoi avere...

Vice Presidente - Zilioli: Devo chiedere al Consigliere Brunelli di terminare l'intervento.

Consigliere Brunelli (Gruppo "Patto Civico per Alghisi Sindaco"): Mi sto facendo prendere, poi a me queste cose piacciono.

Vice Presidente - Zilioli: Ci sto scrivendo una tesi, quindi capisco. Ci sono altri interventi? Possiamo procedere con la votazione.

Segretario Comunale - dott.ssa Travaglino: Favorevoli? 9. Contrari? 2.

Immediata eseguibilità: stessa votazione. Grazie.

Successivamente, esauritasi la discussione in merito all'argomento, specificato che la registrazione audio della seduta è pubblicata, ai sensi dell'art. 25 del vigente regolamento del Consiglio comunale, sul sito internet istituzionale, unitamente alla relativa trascrizione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Manerbio ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, al Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno 2020, ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, contraddistinto dalla lettera "A", allegato alla presente deliberazione unitamente alle relazioni accompagnatorie (allegati "B") e alle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza dei valori riportati nella modulistica con i valori contabili, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dal Sindaco del Comune di Manerbio, e dai gestori del servizio di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti (allegati "C"), che costituiscono parti integranti e sostanziali della deliberazione medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad un importo, da attribuire agli utenti, pari ad € 1.721.532,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 50% dei costi variabili ed il 45% dei costi fissi ed alle utenze non domestiche il 50% dei costi variabili ed il 55% dei costi fissi;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare nell'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "D" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5%, come previsto dall'art. 1, comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 di cui all'allegato "E", nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata con il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTE:

- la deliberazione n. 51 del 22/12/2021, con cui il Consiglio comunale ha confermato il Piano Economico Finanziario PEF 2021 e le tariffe TARI 2021 per l'anno 2022 ed ha deliberato di provvedere successivamente all'approvazione del PEF 2022/2025 e delle relative tariffe per l'anno 2022;
- la deliberazione n. 53 del 22/12/2021, con cui il Consiglio comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione n. 54 del 22/12/2021, con cui il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 ed i relativi allegati;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dott. Vincenzo Vecchio;
- il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dott. Vincenzo Vecchio;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., allegato alla presente sotto la lettera "F";

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 2 (Casaro, Mantovani), astenuti 0, espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) **CHE TUTTO QUANTO** esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** del PEF pluriennale e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
- 3) **DI DARE ATTO** che il PEF 2022 ammonta ad € 1.721.532,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;

- 4) DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "D" al presente atto;
- 5) DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- 6) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa e nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 2 (Casaro, Mantovani), astenuti 0, espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
dott. Gabriele Zilioli

Il Segretario generale
dott.ssa Francesca Travaglino

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge il ventiseiesimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Segretario generale
dott.ssa Francesca Travaglino

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.